

TRIBUNALE DI PALERMO
V sezione civile
Sezione specializzata in materia di impresa
Rg xxx

Il Giudice, letti gli atti e i documenti di causa, nel giudizio sopra indicato proposto ex art. 702 bis c.p.c. da

COINTESTATARIO 1 GR (Avv. omissis)

Ricorrente

E

BANCA 2(subentrata a **BANCA 1**) (Avv. omissis)

Resistente

E

COINTESTATARIA 2 RMGLE (Avv. omissis)

letti gli atti e i documenti di causa, emette la seguente:

ORDINANZA ex art. 702 bis c.p.c.

COINTESTATARIO 1 GR ha proposto ricorso ex art. 702 bis c.p.c. nei confronti di **BANCA 1 s.p.a.**, esponendo di aver intrattenuto con detto istituto bancario il rapporto di conto corrente n. xxxx e il libretto di deposito a risparmio n. xxx entrambi cointestati con l'allora coniuge RMGL. Mentre il primo contratto prevedeva la firma disgiunta dei titolari, il libretto di risparmio prevedeva invece la firma congiunta. Ha quindi allegato come, in relazione a tale ultimo rapporto, la banca aveva consentito l'illegittimo prelievo del 11.9.2017 dell'importo di 10.000,00 euro, così come la chiusura del rapporto con contestuale prelievo dell'importo residuo di 92.762,36 euro, da parte della **COINTESTATARIA RMGL**. L'istituto bancario non aveva peraltro ottemperato alle diverse richieste di consegna ex art. 119 TUB della documentazione contrattuale, rendendo necessario il deposito di ricorso per decreto ingiuntivo al fine di poter verificare le pattuizioni negoziali in ordine al potere di firma sul rapporto indicato.

Ha quindi domandato la condanna della banca convenuta al risarcimento del danno causato dalla condotta inadempiente rispetto alle previsioni contrattuali, da determinarsi nella misura di pari a 51.381,18 euro, pari alla metà delle somme illegittimamente prelevate dalla cointestataria del rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione sino al soddisfo.

BANCA 1 s.p.a. si è costituita in giudizio eccependo l'incompatibilità della domanda proposta con il rito di cui all'art. 702 c.p.c. Nel merito ha allegato che la previsione contrattuale doveva essere intesa nel senso del conferimento della facoltà di firma disgiunta e che pertanto non vi era stato alcun inadempimento contrattuale, non avendo peraltro la banca alcun potere di verificare sugli atti dispositivi compiuti dai titolari del conto, rilevando tali vicende solo nei rapporti interni tra gli stessi.

Ha poi domandato la chiamata in giudizio di RMGL al fine di essere tenuta indenne in ipotesi di pronuncia di condanna.

Autorizzata la chiamata del terzo si è costituita in giudizio RMGL eccependo l'inammissibilità della domanda proposta nelle forme di cui all'art. 702 bis c.p.c. innanzi alla Sezione specializzata in materia di impresa, in quanto detto rito non poteva trovare applicazione alle cause rimesse alla decisione del tribunale in composizione collegiale.

Ha poi eccepito il mancato esperimento del procedimento di mediazione di cui al d.lgs. 28/2010. Nel merito ha concordato con la tesi evidenziata dall'istituto bancario di previsione, nel regolamento contrattuale, della facoltà di firma disgiunta.

In ogni caso i prelievi erano stati effettuati con il consenso del marito come si poteva desumersi dalla circostanza che in data successiva a detti prelievi, era stata conferita al ricorrente, allora ancora marito convivente, la delega di firma sul conto corrente sul quale le somme prelevate erano state versate.

Sotto altro profilo ha evidenziato che il libretto cointestato era stato aperto allo scopo di farvi confluire risorse da destinare in favore delle tre figlie della coppia ed era stato alimentato da rimesse provenienti dal nonno paterno in favore delle nipoti, e che comunque sullo stesso erano confluite donazioni effettuate

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

CONTITO COINTESTATO: la contitolarità del medesimo non determina un potere dispositivo disgiunto in capo ai suoi titolari

in favore di essa resistente da parte dei suoi familiari e pari a 35.000,00 euro, somma che non poteva ritenersi in comunione col ricorrente.

Il versamento della somma di 18.000,00 euro da parte di GM in favore di GR aveva poi avuto la funzione di restituire il prestito a suo tempo concesso dalla coppia allo stesso GM.

I prelievi contestati erano quindi stati legittimamente effettuati da essa disgiuntamente in ragione della circostanza che si trattava di somme di sua esclusiva spettanza, non avendo peraltro il ricorrente risorse proprie sufficienti ad alimentarlo. Ha poi allegato che le somme (pari a 10.000,00 prelevate in data 8.1.2018 erano poi state versate sul conto intestato alla figlia S per il pagamento di tasse e contributi INPS per l'attività professionale dalla stessa svolta.

Ha quindi domandato il rigetto della domanda di manleva spiegata dalla banca resistente.

**

Vanno preliminarmente rigettate le eccezioni sollevate dalla resistente e dalla terza chiamata. La domanda spiegata dal ricorrente, come sopra ricostruita, non rientra nella competenza della Sezione specializzata in materia di impresa (e quindi al tribunale in composizione collegiale), ed è stata assegnata alla presente sezione solo in ragione della competenza tabellare della stessa a provvedere sulle domanda aventi ad oggetto contratti bancari.

Non vi sono pertanto preclusioni alla proposizione della domanda avanzata da GR, secondo il rito di cui all'art. 702 bis c.p.c.

Parimenti va respinta l'eccezione di improcedibilità della domanda di manleva spiegata dalla banca resistente nei confronti della terza chiamata per mancato esperimento del tentativo di mediazione di cui al d.lgs. 28/2010.

La domanda di spiegata da **BANCA 2** (intervenuta nel giudizio ex art. 111 c.p.c. per effetto dell'incorporazione di **BANCA 1s.p.a.**) nei confronti di RMGL si fonda infatti sulla previsione di cui all'art. 2043 c.c., in quanto postula l'illegittimo comportamento da questa realizzato con i due prelievi indicati e pertanto non rientra tra le materie per le quali opera la condizione di procedibilità di cui all'art. 5 del d.lgs. 28/2010.

E' noto che il codice contempla la contitolarità del contratto di conto corrente, stabilendo all'art. 1854 c.c. in detta ipotesi, anche ove sia stata prevista la facoltà di compiere operazioni anche disgiuntamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitor in solido.

La disposizione chiarisce quindi che la solidarietà attiva e passiva, opera in ipotesi di potere di firma disgiunta. Laddove manchi una espressa disciplina in ordine al potere disgiuntivo attribuito ai correntisti, la giurisprudenza, ritiene che operi un principio di contitolarità piena dei diritti che conseguono dal contratto nel senso quindi di escludere un disgiunto potere dispositivo da parte di ciascun correntista. (cfr. Cass. 16671/2012: "In caso di cointestazione del deposito bancario di titoli (nella specie, appartenenti a coniugi), ove non vi sia, o non sia provata, una clausola contrattuale che dia facoltà al singolo di operare separatamente sul conto, è chi invoca gli effetti dell'atto individuale di disposizione ad avere l'onere di dimostrare che esso è riferibile anche agli altri intestatari o che, comunque, costoro lo hanno approvato, trattandosi altrimenti di un atto di per sé privo della possibilità di produrre effetti; infatti, il disposto dell'art. 1854 c.c., riguardante il conto corrente, ma analogicamente applicabile anche ai conti di deposito titoli, considera i relativi contitolari creditori o debitori solidali dei saldi, se è prevista la facoltà per i medesimi di compiere operazioni anche separatamente, facoltà che non può essere però presunta per il sol fatto che il conto risulti intestato a più persone, anche perché il titolo per fondare una solidarietà attiva deve essere inequivocamente convenzionale e quindi, in mancanza, le singole operazioni individuali non risultano efficaci se non attuate con il consenso, che non può essere presunto, di tutti i cointestatari; inoltre, l'esigenza formale che caratterizza i contratti bancari, ai sensi dell'art. 117 d.lg. 1° settembre 1993 n. 385, preclude il rinvenimento della menzionata clausola dal mero comportamento, processuale o extraprocessuale, delle parti").

La mera contitolarità del conto non determina quindi, in assenza di una espressa pattuizione, un disgiunto potere di dispositivo in capo ai suoi titolari, e ciò in ragione della considerazione che la presunzione di contitolarità delle somme versate sul conto cointestato impone, che il potere dispositivo debba essere esercitato congiuntamente da entrambi i titolari delle somme.

Ciò posto nel caso di specie la clausola contenuta nel contratto di deposito oggetto di lite, non risulta prevedere la facoltà di firma disgiunta.

L'art. 5 delle condizioni generali del contratto stabilisce infatti che "è ammessa l'intestazione del libretto nominativo a più persone, anche con facoltà per ciascuna di compiere operazioni separatamente"

La disposizione, interpretata secondo i canoni di cui agli art. 1362 c.c. e ss., deve intendersi nel senso che è possibile la cointestazione del libretto e "anche" la facoltà di prevedere il potere di compiere operazioni separatamente.

Lo specifico inserimento della congiunzione "anche" ha infatti la finalità di consentire alle parti qualcosa di ulteriore rispetto alla sola possibilità di cointestazione prevista dalla proposizione principale, che è appunto quella di attribuire l'ulteriore facoltà della firma disgiunta.

D'altra parte diversamente ragionando si dovrebbe rilevare da un lato l'inutilità della congiunzione "anche" inserita nel testo e dall'altro come in ogni ipotesi di cointestazione opererebbe la facoltà di firma disgiunta, imponendo quindi alle parti di inserire una specifica clausola di senso contrario laddove intendano invece escludere detta facoltà e ciò in senso contrario al principio generale sopra esposto.

Deve quindi ritenersi che le condizioni generali di contratto non hanno previsto un disgiunto potere di firma da parte dei contitolari del rapporto.

Né in senso contrario può richiamarsi la previsione contenuta nel documento di sintesi 1/2009 invocata dalla terza chiamata.

La sintesi delle principali condizioni contrattuali prevede infatti che "è ammessa l'intestazione del libretto nominativo a più persone; quando il libretto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni separatamente, le disposizioni, anche se relative all'estinzione del rapporto, potranno essere effettuate da ciascun intestatario separatamente con piena liberazione della banca anche nei confronti degli altri cointestatari".

Anche in questa ipotesi la facoltà di compiere operazioni separatamente contemplata dalla clausola, non è attribuita e va automatica per tutte le ipotesi di cointestazione del rapporto, necessitando invece una espressa previsione negoziale, che nella specie manca.

La circostanza che nei fatti le parti abbiano disgiuntamente operato sul libretto non vale poi a far assurgere tale evento a pattuizione negoziale, in mancanza di una specifica previsione contrattuale.

Non risulta invece fondata la tesi secondo la quale il ricorrente avrebbe comunque assentito gli atti di prelievo posti in essere dalla terza chiamata.

Ed invero la circostanza che le somme oggetto del prelievo del gennaio 2018 siano state versate sul conto intestato a RMGL, e sul quale il ricorrente avrebbe avuto la delega ad operare sino al luglio 2019, non vale infatti a dimostrare che GR abbia prestato il consenso al prelievo.

Non vi è infatti prova che egli abbia appreso del prelievo e del successivo versamento sul conto indicato (o che abbia esercitato il potere dispositivo conferitogli nel breve lasso temporale nel quale era destinatario della delega a disporre), per poter ricondurre qualche effetto negoziale alla mancata attivazione per contestare l'operazione in precedenza compiuta.

Deve quindi ritenersi che l'istituto bancario consentendo il prelievo e poi la chiusura del rapporto da parte di una sola cointestataria, ha violato le regole contrattuali rendendosi inadempiente nei confronti dell'altro cointestatario che tali atti dispositivi non ha compiuto.

L'esatta quantificazione del danno necessita tuttavia di risolvere le questioni relative alla titolarità delle somme depositate sul conto sollevate dalla terza chiamata.

Quest'ultima è infatti legittimata a svolgere eccezioni e difese che incidono sulla obbligazione risarcitoria fatta valere dal ricorrente nei confronti dell'istituto bancario convenuto, in quanto dirette ad escludere a monte la responsabilità del resistente, suo chiamante in causa, e ancora a restringerne l'ambito di operatività. Sotto tale ultimo profilo vanno quindi prese in considerazione le eccezioni che attengono al rapporto tra i due contitolari del conto e alla effettiva titolarità di dette somme, in quanto idonee ad incidere sulla invocata responsabilità dell'istituto bancario e sul danno concretamente patito dal ricorrente per effetto degli illegittimi prelievi.

Richiamando i principi sopra evidenziati, deve ribadirsi come la cointestazione del conto determina una presunzione di contitolarità in pari misura delle somme superabile a mezzo di prove idonee a dimostrare la diversa titolarità (cfr. Cass. 27069/2022).

Nel caso di specie deve ritenersi che i versamenti effettuati sul libretto di deposito a mezzo di assegni intestati alla sola RMGL del 15.11.2011, 15.4.2013, 15.1.2015, 16.1.2016, 19.11.2016 (i primi 4 dell'importo di 5.000,00 e l'ultimo dell'importo di 10.000,00 euro) emessi dal di lei zio PP (per l'importo complessivo di 35.000,00 euro) costituiscono donazioni in favore della sola beneficiaria degli assegni e quindi nella esclusiva titolarità della L.

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

CONTITO COINTESTATO: la contitolarità del medesimo non determina un potere dispositivo disgiunto in capo ai suoi titolari

Dall'importo del saldo del rapporto cointestato devono quindi detrarsi dette somme da ritenersi di esclusiva titolarità della resistente.

La resistente ha altresì dimostrato di aver versato le somme di cui al prelievo di 10.000,00 euro del 11.9.2017 sul conto corrente intestato alla figlia SR.

Dette somme prelevate dal rapporto cointestato con l'allora coniuge, devono ritenersi quale aiuto al sostentamento economico della figlia della coppia e quindi prelevate e versate in adempimento dell'obbligazione, gravante su entrambi i genitori, di cui all'art. 316 bis c.c., e pertanto da detrarsi dall'importo del saldo del libretto al momento dell'estinzione.

Non è invece possibile ricostruire, sulla scorta della documentazione depositata, la vicenda relativa alla somma di 18.000,00 euro versata sul libretto a mezzo di assegno emesso da GM in favore di GR, non potendo verificarsi a monte la effettiva erogazione in favore di GM del prestito indicato e che sarebbe stato parzialmente estinto tramite detta rimessa.

In conclusione deve ritenersi che il danno risarcibile in favore del ricorrente ammonta a 28.881,18 euro pari a 1/2 delle somme depositate sul libretto (92.762,36 euro, detratta la cifra di 35.000,00 di pertinenza esclusiva di RMGL) ed esclusa la cifra di 10.000,00 diretta ad estinguere obbligazione gravante su entrambi i contitolari del rapporto).

Su detto importo, trattandosi di obbligazione risarcitoria e quindi debito di valore, dovrà applicarsi la rivalutazione monetaria e gli interessi legali secondo i noti principi di cui alla sentenza della Corte di SS. UU. con la sentenza n. 1712/95) applicando sulla somma predetta, rivalutata annualmente (dalla data dell'illegittimo prelievo del 8.1.2018 e fino alla data della sentenza) in base agli indici dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati pubblicati dall'ISTAT su base nazionale.

Si giunge quindi all'importo liquidabile all'attualità pari a 35.717,85 euro.

Deve poi accogliersi la domanda spiegata ex art. 2043 c.c. dalla banca convenuta nei confronti della terza chiamata, -da qualificarsi come chiamata in garanzia impropria perché fondata su titolo diverso da quello dedotto dall'attore-, essendosi la stessa appropriata di somme -anche- di titolarità del cointestatario del conto.

RMGL va quindi condannata a tenere indenne **BANCA 2** di quanto quest'ultima è tenuta a versare in favore di GR in esecuzione della presente sentenza.

In ragione della formulazione della clausola contenuta nel contratto di deposito, che si presta alle due diverse interpretazioni offerte dalle parti, e della rideterminazione del danno nella minor misura indicata, sussistono i giustificati motivi di cui all'art. 92 c.p.c. per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite sia tra il ricorrente e la banca resistente che tra quest'ultima e la terza chiamata.

PQM

Condanna **BANCA 2** a pagare a GR la somma di 35.717,85 euro, oltre interessi legali dalla presente sentenza sino al soddisfo;

condanna RMGL a tenere indenne **BANCA 2** di quanto quest'ultima è chiamata a versare in favore di **BANCA 2** in esecuzione della presente ordinanza;

dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.

Palermo, 20.2.2024

Il Giudice
Claudia Spig